

Pubblicato il 17/06/2021

Sent. n. 1477/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1468 del 2012, proposto da: -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Gerardina Giordano, con domicilio eletto presso il suo studio in Nocera Inferiore, via Barbarulo,34;

contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-del Comune di -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 giugno 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell'art.25, co.2 d.l. n.137/2020, convertito dalla L.n.176/2020 e come novellato dal d.l. n.183/2020; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario il -OMISSIS-al Comune di -OMISSIS- (Sa), tempestivamente depositato il -OMISSIS-, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, al fine di ottenere l'annullamento:

- dell'ordinanza n.-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, emessa dal Comune di -OMISSIS- e successivamente notificata ai ricorrenti,

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto.

2. In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato di essere destinatari dell'ordinanza n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, con la quale è stata loro ordinata la rimozione con il ripristino dello stato dei luoghi delle opere, consistenti nella realizzazione, all'interno del locale garage, di un soppalco in ferro e pannelli di compensato di legno.

3. Contro il suddetto provvedimento insorgevano gli epigrafati ricorrenti, evidenziando la piena illegittimità degli atti, per i motivi di seguito sinteticamente esposti e come meglio articolati nel ricorso:

3.1 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTI. 9 E 26 DELLA LEGGE 47/85, NONCHE' DEGLI ARTI. 6 E 10 DEL T.U. EDILIZIA (DPR 380/01). ECCESSO DI POTERE.

Si contesta che la realizzazione del soppalco in questione, conformemente agli approdi della giurisprudenza, non incidendo sul carico urbanistico rappresenta opera non soggetta a permesso di

costruire ma a Dia, talchè la relativa assenza non legittima la sanzione demolitoria, ai sensi e per gli effetti degli artt.22 e 37 D.p.r. n.380/2001.

3.2 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 LEGGE 241/90.

Si contesta la mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, in violazione della generale prescrizione recata dall'art.7 L.n.241/90.

4. Seguiva la presentazione, a cura di parte ricorrente, di documentazione e di articolata memoria, riepilogativa e confermativa delle ragioni di ricorso.

In particolare, veniva depositato in giudizio il provvedimento di archiviazione del procedimento penale (-OMISSIS-) attivato per i fatti di cui è controversia, disposto dal Gip presso il Tribunale di Nocera Inferiore, con la seguente motivazione: “trattandosi di opere interne con modesto aumento della superficie in locale adibito a garage-deposito”.

5. All'udienza del 9 giugno 2021 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La presente controversia ha ad oggetto l'impugnazione dell'ingiunzione demolitoria adottata dal Comune di -OMISSIS- (non costituito in giudizio) in riferimento ad opere sine titolo, consistenti nella realizzazione di un soppalco all'interno di un garage.

Il citato provvedimento così descrive l'opera de quo:

“realizzazione all'interno del locale garage di un soppalco, che presenta le seguenti dimensioni (7,26 mt. x 3,71 mt.) = mq 26.93, posto a quota +1,99 mt. dal calpestio interno del garage fino all'intradosso del soppalco costituito da pannelli di compensato di legno; il soppalco occupa quasi la totalità del garage; l'altezza originaria interna del garage è pari a mt. 3,98; il soppalco presenta una struttura orizzontale portante in ferro (tubolari di forma rettangolare 10x5) ancorata alle pareti in c.a. perimetrali e al pilastro in c.a. posto tra le due serrande di ingresso; la superficie calpestabile del soppalco è costituita da pannelli di compensato di legno; l'altezza rilevata tra il calpestio del soppalco e l'intradosso del solaio di copertura del garage è pari a circa mt. 1,96; il soppalco è raggiungibile a mezzo di una scaletta in ferro con pedate in legno posta al lato in aderenza alla parete, incorporata nella superficie dello stesso; il soppalco ed è posto ad una distanza di circa mt. 0,99 dalla parete dove sono posizionate le due serranda di accesso; il soppalco, risulta posizionato in aderenza alle tre pareti interne del locale garage, quella opposta alle due entrate e le due laterali, mentre per la parete libera risulta realizzata una balaustra di protezione alta circa mt. 1,00 dal calpestio del soppalco”.

2. Il ricorso, è fondato, per le ragioni di seguito rappresentate, avuto riguardo ai motivi di ricorso proposti nel ricorso, e sintetizzati nei par.3 (e relativa sottonumerazione) della parte in fatto della presente decisione.

3. E' fondato, in particolare, il primo motivo di ricorso (sub 3.1.).

Soccorre, al riguardo, il consolidato e condiviso approdo della giurisprudenza sul tema, secondo cui “la realizzazione di un soppalco costituisce un intervento la cui consistenza deve essere apprezzata caso per caso, conseguentemente sarà riconducibile all'ambito della ristrutturazione edilizia, qualora sia idoneo a generare un maggiore carico urbanistico mentre, nel caso in cui i lavori siano tali da comportare una superficie accessoria, non utilizzabile per il soggiorno delle persone, potrà considerarsi un intervento minore” (da Consiglio di Stato, -OMISSIS-; v., in senso conforme, Tar Napoli, -OMISSIS-; Tar Salerno, -OMISSIS-; Tar Salerno, -OMISSIS-).

Nella fattispecie, così come ritenuto dall'Autorità Giudiziaria in sede penale, è d'uopo rilevare che il soppalco de quo, realizzato all'interno di un garage, non presenta dimensioni significative e, soprattutto, non accresce il carico urbanistico dell'immobile, non risultando idoneo né ad ospitare il soggiorno di persone né ad alterare lo stato dei luoghi modificando sagoma o prospetto dell'edificio; si tratta, in definitiva, di un'opera realizzabile dietro semplice dia/Scia, talchè la relativa assenza non è sanzionabile in via demolitoria, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.22 e 37 D.p.r. n.380/2001.

4. Per tutto quanto precede, il ricorso merita accoglimento e, per l'effetto, va disposto l'annullamento dell'ordinanza del Comune di -OMISSIS- n.-OMISSIS-.

La particolarità della vicenda fattuale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'ordinanza del Comune di -OMISSIS- n.-OMISSIS-.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti ivi menzionati.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2021, in videoconferenza sulla piattaforma Team, con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Paolo Severini, Consigliere

Igor Nobile, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Igor Nobile

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.